



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

OGGETTO: Indizione delle procedure per l'ammissione ai percorsi di formazione iniziale dei docenti ex art. 13 DPCM 4 agosto 2023. Anno accademico 2023-2024.

Abrogazione e nuova formulazione del comma 2, art.7, del BANDO emanato con D.R. prot.n.43761del 20/6/2024.

IL RETTORE

VISTO il DPCM 4 agosto 2023 concernente "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023;

VISTO il D.R. 7 novembre 2023, n. 77945 con il quale è stato costituito nell'Università degli Studi di Camerino il Centro multidisciplinare di alta formazione per il personale della scuola;

VISTO il D.M. n.355 del 7 febbraio 2024, con il quale sono stati accreditati i percorsi di formazione iniziale dei docenti nell'Università degli Studi di Camerino nell'anno accademico 2023-2024;

VISTO il **D.R. prot.n. 43761del 20/6/2024** con cui è stato emanato il bando e sono state indette le iscrizioni per l'anno accademico 2023/2024, ai percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023, dei 30 CFU nelle classi di concorso previste, il CICLO

CONSIDERATO

- che, **al comma 2 dell'art.7** del bando di cui al **D.R. prot.n. 43761del 20/6/2024**, si prevede che: *"Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. Il titolo verrà rilasciato solo nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento entro la data della prova finale."*

DECRETA



Art.1

È abrogato il comma 2 dell'art.7 del D.R. prot.n. 43761 del 20/6/2024.

Art.2

È emanato il nuovo **comma 2 dell'art.7 del D.R. prot.n. 43761 del 20/6/2024** che così stabilisce: ***"Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione. Tali corsisti potranno svolgere il corso, nonché essere ammessi alla prova finale, sempre con riserva, ma il titolo finale sarà rilasciato solo ed esclusivamente dopo aver concluso positivamente il riconoscimento di cui al precedente capoverso e l'inoltro all'Università del relativo Decreto Ministeriale. In caso di esito negativo, non è previsto il rilascio di nessuna certificazione o attestazione, e le somme versate all'Università, non saranno in nessun modo restituite."***

IL RETTORE

Prof. Graziano Leoni